



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 2.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati effettuati in conformita' del diritto applicabile, indipendentemente dal fatto che tali investimenti siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

_____ 1 Si precisa che il presente capo non si applica al trattamento riservato da una parte agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente accordo, l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle sovvenzioni concesse da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali. 3. L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica:

- a) agli appalti pubblici di beni e servizi acquistati da pubbliche amministrazioni per scopi governativi e non ai fini di una rivendita, di un utilizzo in una fornitura di beni o in una prestazione di servizi a titolo commerciale; oppure
- b) ai servizi audiovisivi;
- c) alle attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna parte; ai fini del presente accordo, per attivita' svolta nell'esercizio dei pubblici poteri si intende qualsiasi attivita', eccetto un'attivita' svolta a titolo commerciale o in concorrenza con uno o piu' fornitori.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-2.1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it